



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4 C.A.P. 22010

COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 –

Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Pec: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

email: ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it

DETERMINAZIONE NR. 4 REG. GEN. DATA: 31.01.2025 - prot. nr. 928/2025

OGGETTO: INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, Legge nr.311/2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2025/2027 da parte degli enti locali con D.M. 24-12-2024, pubblicato in GU nr.2- S.G. del 03.01.2025, è stato differito al 28 Febbraio 2025.

VISTO l'art.163 del TUEL NR.267/2000 per come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 ove testualmente si dispone che: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

4. (comma abrogato dall'art. 52, comma 1, n. 126 del 2020)

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

RICHIAMATO il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. nr.118/2011, aggiornato da ultimo con Decreto Ministeriale del 1° Dicembre 2015

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 6 del 16.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 – ai sensi degli ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
- C.C. N. 7 del 16.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.”
- G.C. N. 8 del 01.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione/Piano della Performance 2024/2026 e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie per l'attuazione degli obiettivi gestionali a questo servizio.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 31.12.2024 avente ad oggetto: “UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE A SCAVALCO D'ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - INCARICO IN REGIME DI LAVORO SUBORDINATO AL GEOM. Filippo Dell'Oro DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER IL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO.

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: “*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*”;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: “*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*”; -l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “*gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*”;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: “*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*”;

DATO ATTO CHE il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004

dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale

➤ il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti

PRESO ATTO CHE, per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco, non possa che essere retribuito secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento (ex aliis Corte dei Conti – Sez. Basilicata 1/2019 del 31.01.2019).

CONSIDERATO CHE l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

RICHIAMATO il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

ATTESO CHE le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i Limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale";

DATO ATTO che la spesa per il lavoro flessibile di personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, per come modificato dall'art.11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, per questo comune è stato determinato per gli anni successivi al 2014 nell'importo di euro 5.050,00 giusta Delibera di G.C. nr. 57 del 30.09.2014, come espressamente disposto dalle deliberazioni sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017 e n. 15/2018

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2000 ai sensi del quale "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione".

RITENUTO di dover impegnare le somme necessarie per provvedere all'assunzione di cui sopra.

VISTO l'art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del D.L. nr.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge nr.102 del 03-08-2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

FATTO CONSTARE che non sussiste l'obbligo di astensione ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.

VISTO il D. Lgs. Nr.118/2011, per come modificato ed integrato dal D. lgs. Nr.126/2014 e dal Decreto Interministeriale del 20 Maggio 2015, pubblicato sulla G.U. nr.134 del 12-06-2015.

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera di G.C. nr.74 in data 17-12-2013.

VISTO il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n°5 del 05-02-2016.

VISTO il regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. nr.02 del 15-01-2013.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, attraverso la sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- gli artt.107,183 e 191 del TUEL N.267/2000;
- l'art.37 dello Statuto Comunale;
- l'art.3 della Legge 7-8-1990, nr.241 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTE e richiamate le seguenti normative:

- artt. 97 ,107, 108 del TUEL n. 267/2000;
- art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;
- art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

DI INCARICARE , ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, a decorrere da 01.01.2025 e fino al 30.06.2025 il Geometra Dell'Oro Filippo, Istruttore Tecnico, Categoria C, posizione economica C3", dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con sede in Gravedona, all'espletamento delle funzioni connesse all'Area Tecnica e Manutentiva, per un numero di 12 ore settimanali.

DI DARE ATTO CHE il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la categoria di inquadramento e quindi secondo la tariffa oraria, prevista per l'area istruttori- ex categoria C ed economica C3.

DI IMPEGNARE per l'anno 2025 la somma complessiva presunta di €. 4.975,07 (ivi compresi gli oneri riflessi) per la causale sopra esposta sui seguenti capitoli:

- € 3.761,30 sul Cap. 10160101-art.1;
- € 1.213,77 sul Cap. 10160102- art.1;

del Bilancio di Previsione 2025-2027 in corso di predisposizione

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Di dare atto, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti in termini di competenza e di cassa ed è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.

Di dare atto che il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 5 della Legge n. 241/1990, è chi sottoscrive il presente atto.

Di far constare che non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge nr.241 del 7-8-1990 come modificato dall'art.1, comma 41, Legge 1980/2012 ed ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.

Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo nr.267/2000;
 - verrà pubblicata nell'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 Legge nr.69/2009 ed art.124 del Tuel nr.267/2000 nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi della Legge 7-8-1990, nr.241;
 - verrà pubblicata altresì ai sensi e con le modalità previste dalla seguente normativa:
 - Legge 190/2012- art.1, commi 16 e 32, lett.b;
 - D.lgs. nr.33/2013 – artt.23 e 37;
 - D.P.R. NR.605/1973 – art.7;
- e verrà inserita nel registro generale delle determinazioni.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art.147 Bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. nr.174/2012 appone IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Li 31.01.2025

Il Responsabile del Servizio (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione che precede;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. nr.05 del 05-02-2016;

Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. nr.02 del 15-01-2013;

Visto il D.L. nr.78/2009, convertito con Legge nr.102 del 2009;

Accertata la disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa;

Accertato lo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata

Visti:

- l'art.147 Bis , comma 1, Tuel 267/2000

- l'art.151, comma 4, Tuel 267/2000;

- l'art.153, comma 5, Tuel 267/2000;

la presente determina è regolare sotto il profilo contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 18-08-2000, nr.267.

Dalla Residenza Comunale, li 31.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI 129/25

Claino con Osteno, Li 27 MAR. 2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(Bonardi Sandro)

